

ALLEGATO 7

CONDIZIONI PER IL RILASCIO DA IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E AD USO DEL SII

CAPO 1. DEFINIZIONI

1. Ai fini dell' applicazione delle disposizioni di al presente allegato sono vincolanti le seguenti definizioni:

a) agenti potabilizzanti: sostanze utilizzate nel processo di potabilizzazione nella concentrazioni minime necessarie alla migliore gestione del processo stesso in base alla buona norma tecnica.

b) condizioni di torbida del corpo idrico: ai fini del presente regolamento condizioni di portata caratterizzate da una presenza di materiali solidi sospesi presenti, espressi come torbidità (FTU), superiori a 100 FTU e comunque superiori 30 per cento rispetto alle condizioni di torbidità tipiche della portata di morbida.

CAPO 2. DISPOSIZIONI GENERALI

1. Fatte salve le disposizioni di cui all' art. 49 commi 4 e 5, le caratteristiche delle quali quantitative delle acque rilasciate; e le modalità spazio temporali della loro restituzione e poste in relazione con le caratteristiche delle acque riceventi devono comunque garantire il raggiungimento e/o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e/o per specifica destinazione del corpo idrico recettore ed inoltre rispettare le condizioni indicate al capo 3

CAPO 3. CONDIZIONI DI RILASCIO

1. Gli agenti potabilizzanti rilasciati sottoforma di solidi sospesi sono ammessi, unitamente al carico di solidi sospesi di origine naturale, nelle acque rilasciate nella misura massima complessiva come definita al punto 2.

2. Nelle acque di restituzione rilasciate, da impianti di potabilizzazione di acque superficiali ad uso del servizio idrico integrato, in corpi idrici fluenti in condizione di torbida non deve essere incrementato il trasporto solido del corpo idrico secondo la relazione

$$Q_{ri} \times SST_{ri} \leq Q_i \times SST_{fp}$$

Q_{ri} = portata (l/sec) del rilascio;

SST_{ri} = solidi sospesi totali delle acque di rilascio (espressi come mg/l);

Q_i = portata (l/sec) prelevata dall'impianto,

SST_{fp} = solidi sospesi totali del corpo idrico fluente dove le portate sono intese in l/sec e i SST in mg/l

e comunque si fissa un valore massimo di solidi sospesi totali nel rilascio in caso di acqua non torbida che non deve essere superiore a 50 mg/l .

3. Le singole sostanze o elementi, presenti o risultanti nei composti potabilizzanti come sopra definiti, restano quando valutate singolarmente sottoposte alle disposizioni di cui all' art. 48, comma 4 del presente regolamento.